



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

Prot. 1458 del 17/01/2019

**Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettore Generale di Finanza
S.I.F.P. – Settore IV°
Via XX Settembre n. 97
00187 - ROMA**

pec: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

**All'On. Procura Regionale della
Corte dei Conti
per la Campania
Via Piedigrotta n. 63
80122 - NAPOLI**
pec: campania.procura@corteconticert.it

**All'Ufficio Territoriale di Governo
Prefettura
Piazza Plebiscito
80122 - NAPOLI**
pec: protocollo.prefna@pec.interno.it

Oggetto: Comune di Boscoreale (NA) - Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dall'8 gennaio al 2 febbraio 2018 dal dott. Biagio Giordano, Dirigente del Servizio Ispettivo del M.E.F. – Prot. n.175462. Controdeduzioni dell'Amministrazione.

Si rappresenta che, a seguito dell'ispezione eseguita presso questo Comune dall'8 gennaio al 2 febbraio 2018 dall'Ispettore, dott. Biagio Giordano, Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.F.P.) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del M.E.F., venivano individuate (cfr. Relazione del 02/03/2018) **n. 19** (diciannove) “*irregolarità o carenze*”, sintetizzate in un elenco allegato alla Relazione medesima.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

Detta Relazione, con nota n. 175462 del 10/07/2018, veniva poi inviata sia a questo Comune, sia a vari Enti istituzionali specificamente indicati in detta nota, tra cui in particolare la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con invito a questa Amministrazione ad assumere ogni “*utile iniziativa*” per la loro eliminazione e per l’accertamento di eventuali connesse responsabilità, se esistenti, restando in attesa di “*conoscere le iniziative intraprese*” al riguardo.

A seguito della istruttoria svolta dai vari Settori-Servizi del Comune tempestivamente interessati, sulla base delle direttive assunte dal Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa Simona Manzo, di recente assegnata a questo Comune (decreto sindacale n .9 del 19/04/2018), si rappresenta quanto segue.

RILIEVO N. 1 (Relazione, pagg. 15 - 19)

“Omessa pubblicazione di dati ed informazioni previste dalla normativa in materia di corruzione e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

L’Ispettore del M.E.F., dott. Biagio Giordano, dopo aver esaminato *in primis* “l’andamento e le dinamiche della spesa del personale”, accertandone la perfetta regolarità tecnico-amministrativa, in linea sia con lo strumento di programmazione del Comune, per il triennio 2015-2017, sia con la normativa di settore vigente, passava poi a verificare l’applicazione delle “*misure previste per l’anticorruzione e per la trasparenza*” nei vari aspetti (applicazione, pubblicità, ecc.) riguardanti la struttura del Comune.

a) Misure per la prevenzione della corruzione.

Si accertava che, alla data dell’ispezione (08/01/2018), Responsabile della “trasparenza” era il Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa Maria Grazia Fontana, poi trasferitasi ad altro Comune in data 12/04/2018, e successivamente sostituita nell’incarico dalla dott.ssa Simona Manzo, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 19/04/2018.

Con riferimento alle misure previste ai fini della prevenzione della corruzione nel PTPCT 2017/2019, si rilevava che sulla base di quanto indicato nel report



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

sull'attività svolta – anno 2016, non risultavano adottate alcune “misure” in tema di anticorruzione (es. proposta di rotazione degli incarichi dei soggetti con responsabilità di Settore; procedura per il rilascio di autorizzazione a svolgere incarichi), né pubblicati sul sito web del Comune “le informazioni” di alcuni procedimenti (cfr. Relaz., pag.15, 16).

b) Misure in materia di trasparenza.

Risultava poi – in materia di trasparenza – che il Comune aveva regolarmente approvato, nei modi e termini di legge, con delibera di G.C. n. 8 del 31/01/2017, il “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (TRPCT), per il triennio 2017/2019. Inoltre il “Piano” per il triennio 2018/2020, in cui veniva inserita una Sezione dedicata alla “trasparenza”, era approvato con la delibera di G.C. n. 15 del 30/01/2018.

Sui contenuti delle singole sotto-sezioni della Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Boscoreale, l’Ispettore formulava le seguenti osservazioni:

- Personale

Si evidenziava, per la “Sezione Personale”, che non erano stati pubblicati i dati richiesti dall’art. 16, commi 1° e 2°, del D.Lgs. n. 33/2013, con riguardo alle “spese per il personale” per l’anno 2016, né risultavano pubblicati, corredati dell’indicazione della durata e del compenso spettante, come previsto dall’art. 18 del citato D.Lgs. n. 33/2013, “gli incarichi conferiti o autorizzati” ai propri dipendenti, esaminati al capo 5 della Relazione (pag. 29-31) “*Adempimenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi e anagrafe delle prestazioni- Incarichi autorizzati a propri dipendenti*”.

Come pure non apparivano assolti gli obblighi di pubblicazione, ai sensi del comma 2° dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, relativi ai rapporti di collaborazione instaurati dal Comune di Boscoreale ed esaminati al capo 3 della Relazione (pag. 21-26). In particolare mancava la pubblicazione dei “rapporti di collaborazione” (nella



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”

Città Metropolitana di Napoli

Sezione “rapporti di collaborazione”), che erano stati conferiti agli Architetti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Relaz., pag. 19).

- Performance

Si rilevava, inoltre, che non erano stati pubblicati, come richiesto dall’art. 20, comma 1° del citato D.Lgs. n. 33/2013, l’importo dei premi per la performance “stanziati e distribuiti” per l’anno 2016.

Mancava infine l’adozione del “Regolamento per la disciplina del procedimento irrogativo di sanzioni”, previsto dalla L. 24/11/1981, n. 689, e questo comportava che, allo stato attuale, le eventuali sanzioni da irrogare venivano applicate dal Responsabile per la corruzione e dall’Ufficio Disciplina dell’Ente.

CONTRODEDUZIONI

Capo 2 lett. a) “Misure per la prevenzione della corruzione”

- **Circa il rilievo relativo alla mancata pubblicazione del PTPCT triennio 2018/2020**, alla data di chiusura dell’attività ispettiva del Mef (2 febbraio 2018), si rileva che, contrariamente a quanto nella stessa rilevato, questo Comune ha adottato il PTCPT 2018/2020 e lo ha pubblicato nei termini indicati dall’ANAC con delibera n°1310/2016, ad oggetto «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», il quale nella Parte prima, Capo 2°, dispone «*Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione».*
-



Il Piano è stato regolarmente adottato con deliberazione n°15 del 30.1.2018 e pubblicato il 28 febbraio 2018.

- **Circa il rilievo relativo alla mancata pubblicazione di “informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con indicazione del numero delle istanze ricevute e del numero di istanze concluse, suddivise per settore di competenza”**, si fa presente che il D.Lgs. 33/2013 ha subito modifiche ad opera del D. Lgs. n. 97/2016, con la conseguente abrogazione dell’obbligo di pubblicazione di cui al “rilievo” suindicato.

Capo 2 lett. b) “Misure in materia di trasparenza”

- **Circa il rilievo a pag. 17 della Relazione Mef (“La sezione dedicata alla trasparenza non contiene collegamenti con il piano delle performance ...”)**, si rappresenta che, contrariamente a quanto rilevato, nella Sezione “Performance” di Amministrazione Trasparente, è pubblicata la deliberazione n° 67 del 04/08/2017 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2017”, laddove nell’allegato “B”, alla pag.144 si assegna quale **obiettivo strategico trasversale, comune a tutti i settori**, che costituisce l’obiettivo del Piano della Performance:

a) la promozione di maggiori livelli di trasparenza che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

b) l’attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano.

Le verifiche dell’avvenuto adempimento avverranno in occasione della reportistica finale del Piano degli Obiettivi medesimo.

In linea generale i rilievi formulati circa le lacune di alcuni obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., sono stati, altresì, oggetto da parte del RPCT di specifiche contestazioni a carico dei Responsabili di Settore inadempienti, i quali a seguito delle stesse hanno provveduto alle necessarie implementazioni.

§§§§§§§§§§§§



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

RILIEVO N. 2 (Relazione, pag. 20)

“Omesso adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte dell’Azienda Speciale del Comune di Boscoreale”.

L’Ispettore rilevava poi analoghe carenze, in tema di trasparenza, con riguardo anche all’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, la quale è obbligata a tali adempimenti, come disposto dall’art. 2-*bis* del citato D.Lgs. n. 33/2013.

L’Ispettore segnalava la necessità che il Comune, anche in relazione ai doveri di vigilanza allo stesso incumbenti (art. 113 Tuel ed art. 23 *bis* L. n. 133/2008), disponga che l’Azienda Speciale provveda ad un rapido adeguamento alle prescrizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013.

CONTRODEDUZIONI

Con riferimento a tali rilievi si richiamano i verbali come di seguito elencati regolarmente inviati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti per la Campania ed all’ANAC.

Verbale n.25/2016 con riferimento all’Azienda Speciale Ambiente Reale.

Dall’esame del portale della trasparenza è emerso che sono pubblicati solo alcuni atti, non conformi alla normativa, facendo emergere la complessiva inottemperanza dell’obbligo di legge circa la specifica materia. Da analogo esame del sito dell’azienda speciale “Ambiente Reale” è altrettanto emersa la sostanziale inottemperanza della normativa. Giacché il comma 4°, dell’art.22 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede che “nel caso di mancato o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1° è vietata l’erogazione in loro favore di somme di qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata” e considerato che in materia si è espressa anche l’ANAC con l’Orientamento n. 24 del 23.09.2015 indicando che – omissis “Prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di enti, società ed organismi partecipati di cui all’art.22, co.1°, lett da a) a c) del D.lgs. 33/2013. Pertanto le Amministrazioni sono tenute a verificare, consultando il RT o l’O.I.V. cui spetta l’attestazione



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

dell'obbligo di pubblicazione dei dati e se effettivamente sono pubblicati i dati previsti dall'articolo 22 del D. Lgs. 33/2013 siano stati pubblicati sul proprio sito e se siano stati pubblicati i dati di cui agli articoli 14 e 15 sul sito degli enti e delle società vigilati, controllati e partecipati come previsto dall'art. 22. c. 3.” *si rileva che, né a questo Nucleo, né al responsabile per la trasparenza, è mai pervenuta alcuna richiesta di verifica sull'effettività della pubblicazione degli atti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m. ed i;*

verbale n.26/2016 “*si rimanda e ribadisce quanto relazionato per il verbale n.25”*
verbale n.10/2017 *con riferimento all'azienda speciale Ambiente Reale:*

- 1. Relativamente agli incarichi amministrativi nella partecipata (Direttore, Consiglieri, CDA e Revisori) non è identificato il trattamento economico complessivo relativo all'anno 2017;*
- 2. I risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari non risultano pubblicati;*
- 3. Manca la Carta dei servizi;*

verbale n.11/2017 *con riferimento all'azienda speciale “Ambiente Reale”:*

- 1. Relativamente agli incarichi amministrativi nella partecipata (Direttore, Consiglieri, CDA e Revisori) non è identificato il trattamento economico complessivo relativo all'anno 2017;*
- 2. non risulta pubblicato il Bilancio 2016;*
- 3. manca la carta dei servizi.*

Monitoraggio periodico del 31.03.2017, *con riferimento alla società partecipata. nel prendere atto... omissis... “I dati pubblicati nella sezione non sono conformi a quanto disposto dall'art.22 del D.Lgs. 33/2013 e s.m. ed i., con particolare riferimento a quanto richiamato nel comma 2. Tra l'altro i dati riferiti al Direttore, al C.D.A e agli organi, sono erroneamente collocati nella sezione personale.”.*

Verbale n.15/2018 *con riferimento agli organismi partecipati e, precisamente dell'azienda speciale “Ambiente Reale”.*

Dall'esame della sezione è emerso che i dati pubblicati nella sezione non sono conformi a quanto disposto dall'art. 22 D.Lgs. 33/2013 e s. m ed i con particolare



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

referimento al comma 2. In relazione a tale inadempimento si evidenzia come lo stesso costituisca “condicio sine qua non” per la prescrizione dei rapporti contrattuali, Pertanto si rimette al responsabile del servizio di provvedere in termini imperativi alle richieste degli adempimenti di che trattasi. Tuttavia, l’abrogazione operata dal comma 1, punto 3, lett. c) dell’art. 21 del D.Lgs. 97/2016, relativamente agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 da parte degli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e delle società, prima contenuto al comma 3 dell’articolo 22, consente di ritenere che l’omessa pubblicazione dei citati dati non comporta più l’applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti o delle società si riscontri la mancata o incompleta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte degli artt. 14 e 15 D.Lgs. 33/2013 e s.m. ed i. (linee guida Anac, delibera 1310 del 28.12.2016).

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 3 (Relazione, pagg. 21 - 22)

“Mancato esercizio della potestà regolamentare in materia di affidamento di incarichi a soggetti esterni”.

L’Ispettore del M.E.F. esaminava, poi, i “rapporti di collaborazione instaurati dal Comune con soggetti esterni”, richiamandosi alla normativa vigente (cfr. art. 7, comma 6°, D.Lgs. n. 165/2001 per le Amministrazioni statali e art. 110, comma 6°, Tuel per gli Enti locali).

Al riguardo rilevava la carenza di un Regolamento che prevedesse tale ipotesi, che peraltro non era disciplinata neppure nel vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.



CONTRODEDUZIONI

Circa il rilievo relativo alla mancata adozione di specifico *“atto regolamentare in materia di affidamento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione”*, si fa presente che in materia di conferimento di incarichi legali la Giunta comunale ha adottato apposito Regolamento con la deliberazione n.16 del 16.2.2017, a modifica e adeguamento del precedente Regolamento approvato nell’anno 2013 con deliberazione n.40.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 4 (Relazione, pagg. 21 - 26)

“Violazione dei criteri determinati per l’avvio dei rapporti di collaborazione e per l’affidamento degli incarichi di consulenza”.

L’Ispettore del M.E.F. verificava, ricavandola dai repertori delle delibere di Giunta Comunale e delle determinate dei vari Responsabili, gli incarichi di collaborazione esterna conferiti nel periodo di riferimento (2013-2017).

a) Incarico per il frazionamento di aree espropriate

Risultava che, nell’anno 2013, era stato conferito un incarico all’Arch. XXXXXXXXXXXX (cfr. atto Settore LL.PP. n.1867 del 25/07/2013) per eseguire il frazionamento di terreni espropriati per la costruzione di un edificio scolastico, liquidandosi al professionista la modesta somma di € 950,81, esclusa I.V.A. (cfr. determina n.3041 del 05/12/2013).

b) Incarico per la definizione di pratiche di condono edilizio

Nell’anno 2017, con determina del Settore Tecnico-Urbanistico n.1619 del 12/09/2017, l’Amministrazione – anche tenuto conto del notevole tempo trascorso – stabiliva di eliminare progressivamente l’arretrato esistente (domande di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47/1985, n.724/1994 e n.326/2003) mediante ricorso a professionisti esterni, *“stante la carenza di personale tecnico nel settore e nell’intera dotazione organica”*.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”

Città Metropolitana di Napoli

A tal proposito, in esecuzione di una specifica “direttiva” dettata dalla Giunta comunale con delibera n.32 del 13/04/2017, venivano individuati n.4 (quattro) nominativi cui affidare l’incarico per la durata di un anno (prorogabile), che figuravano ai primi quattro posti della short list (approvata con determinazione n. 22 del 12.7.2017) formata a seguito di apposito avviso pubblico.

Il Responsabile del Settore predisponendo a tal riguardo un “disciplinare” sottoscritto da ciascun professionista, con la indicazione dei diritti e dei doveri connessi all’incarico temporaneo, nel quale era previsto un compenso annuo di € 12.000,00 oltre oneri accessori.

L’Ispettore rilevava che l’oggetto della prestazione era “alquanto generico” e che mancavano “i parametri in base ai quali erano stati determinati i corrispettivi” (Relaz., pagg. 24, 25).

CONTRODEDUZIONI

Deve rappresentarsi che il *modus operandi* del Responsabile del Settore Lavori Pubblici (incarico all’Arch. XXXXXXXXXX) e del Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico (incarico agli Architetti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), stante l’urgenza e l’accertata carenza di personale tecnico all’interno dell’Ente, per il conferimento di incarichi limitati ad un anno, eventualmente prorogabile, trovavano il loro presupposto giuridico legittimante nella delibera di G.C. n.32 del 13/04/2017, che indicava, in modo esatto, le modalità, la durata, le finalità dell’incarico ed il relativo compenso, limitando l’attività del dirigente ad una mera “esecuzione” della volontà politica assunta con delibera giunta.

Peraltro, la stessa iniziativa dell’Amministrazione era legittimata, stante la necessità di dover definire, nei tempi di legge, sia il procedimento espropriativo e la costruzione dell’opera pubblica (incarico di frazionamento di aree espropriate), sia l’analoga oggettiva necessità di eliminare l’arretrato in materia di “condono edilizio” (ben 368 pratiche), giacenti fin dal 2013, attesa la carenza di personale



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”

Città Metropolitana di Napoli

tecnico interno al Comune (incarico per la definizione delle pratiche di condono edilizio).

Quanto poi all’asserita “indeterminatezza” dei parametri di determinazione dei corrispettivi fissati per i professionisti incaricati, si osserva che essi erano ben al di sotto dei minimi della relativa Tariffa Professionale, con utilità acquisita per l’Ente pubblico e nel rispetto del divieto di determinare i compensi in importi minimi che siano incompatibili con la dignità di un professionista laureato.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 5 (Relazione, pagg. 31 - 32)

“Omessa comunicazione degli incarichi conferiti a soggetti esterni all’Amministrazione comunale”.

L’Ispettore del M.E.F. rappresentava inoltre che il Comune non aveva comunicato, con note semestrali, al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco dei collaboratori esterni a cui erano stati affidati incarichi, con la indicazione della “ragione” dell’incarico e dell’ammontare del “compenso” erogato, come imposto dall’art. 53, comma 14°, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

In particolare venivano indicati, con riferimento a tale omissione, gli incarichi conferiti dal Settore Lavori Pubblici e dal Settore Tecnico-Urbanistico ai suindicati Architetti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

CONTRODEDUZIONI

Si prende atto, anche in questa ipotesi, di quanto rilevato dall’Ispettore e si assicura che, per il futuro, tali adempimenti di “comunicazioni” saranno effettuati da questa Amministrazione nei modi e termini di legge.

§§§§§§§§§§§§



RILIEVO N. 6 (Relazione, pagg. 34 - 35)

“Violazione dei principi in materia di progressioni economiche all’interno della categoria di appartenenza”.

L’Ispettore del M.E.F. rilevava, inoltre, con riguardo alle “progressioni orizzontali” effettuate in passato presso questo Comune, ex art. 5 del C.C.N.L. del 31/03/1999 del Comparto Regioni - Autonomie Locali, che tale operazione era stata effettuata a seguito dell’Avviso di selezione del 07/06/2013 limitatamente al personale in servizio dall’1/01/2011.

L’Ente, con successiva determina del Settore Ragioneria n.186 del 04/02/2014, precisava che detta progressione riguardava soltanto “gli effetti giuridici” e non anche quelli economici, ai sensi dell’art. 9, comma 1°, del D.L. n. 78/2010, conv. dalla L. n.122/2010, individuandosi nel contempo il personale dell’Ente che poteva partecipare a tale progressione orizzontale.

L’Ispettore riteneva di individuare un profilo di “inopportunità” (non illegittimità) nella “retrodatazione” di detto beneficio alla data dell’1/10/2011, e nell’aver limitato la procedura solo ai “fini giuridici”. Rilevava infine che della progressione orizzontale in questione avevano beneficiato tutti i partecipanti (24 unità) alla selezione. Si adombrava in tal modo il dubbio che si era realizzato uno “scivolamento automatico” nella posizione superiore, senza privilegiare il criterio meritocratico.

CONTRODEDUZIONI

Con riguardo alle considerazioni svolte dall’Ispettore, si sollevano alcuni dubbi. Infatti, si rappresenta *in primis* che egli evidenziava soltanto un motivo di “inopportunità” e non di “illegittimità” con riguardo all’Avviso di selezione, pubblicato in data 07/06/2013, con decorrenza retroattiva dall’1/01/2011 e limitato solo agli effetti giuridici (e non economici).

Si evidenzia che tale “*modus procedenti*”, che rientra nel potere “discrezionale” conferito dalla legge all’Amministrazione, era originato da motivi di economia,



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

cioè con il fine di “limitare” in tal modo l’esborso economico per l’Ente con la previsione di soli “effetti giuridici” e non “economici”.

Circa poi la carenza di elementi meritocratici insiti in tale selezione, deve affermarsi *ex adverso* che tale progressione è stata superata da tutti i candidati partecipanti, a pieno merito, privilegiandosi per ciascuno dei candidati criteri meritocratici e di effettiva selezione dei migliori.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 7 (Relazione, pag. 36)

“Assenza della contrattazione decentrata integrativa; omessa predisposizione della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria; omessa acquisizione del parere dei Revisori dei conti sulle ipotesi di CCDI”.

Venivano poi esaminati gli adempimenti assunti dal Comune di Boscoreale, negli anni 2010 - 2017, in materia di contrattazione collettiva decentrata. L’Ispettore del M.E.F. rappresentava che la quantificazione e l’utilizzazione del Fondo per il personale di qualifica non dirigenziale (il Comune non prevede nello organigramma personale dirigente) non era stata sottoposta a contrattazione, ex art. 4, comma 2°, CCNL dell’1/04/1999, ma era stata effettuata direttamente dal Responsabile del Settore Ragioneria.

Inoltre mancavano sia la “relazione illustrativa e tecnico-finanziaria” a corredo dell’ipotesi di CCD Integrativo per gli anni di riferimento, ex art. 5, comma 3°, del citato CCNL, sia il “parere di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio”, reso dal Collegio dei Revisori del Comune.

Si rilevava infine che i CCD Integrativi, approvati per ciascun anno, non erano stati inviati all’ARAN, per le valutazioni di competenza.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

CONTRODEDUZIONI

Si prende atto delle “osservazioni” svolte dall’Ispettore con riguardo alle omissioni innanzi indicate. Si assicura che tali anomalie non saranno ripetute, per il futuro.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 8 (Relazione, pagg. 36 - 45)

“Irregolarità in sede di quantificazione delle risorse destinate al Fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dei dipendenti”.

L’Ispettore del M.E.F. procedeva alla quantificazione delle risorse del Fondo, separatamente per ciascuno degli anni 2010-2017, analizzando la costituzione dello stesso per la “parte stabile” e per la “parte variabile”, pervenendo ad una ricostruzione del Fondo in modo esatto e coerente con la normativa di settore vigente per ciascuno degli anni considerati.

In tale operazione di ricostruzione tecnico-contabile l’Ispettore evidenziava alcune omissioni e/o “anomalie” con riguardo a ciascun anno, ad eccezione degli anni 2016 e 2017 (cfr. Relaz., pagg. 44, 45).

Anno 2010

Per l’anno 2010 la quantificazione delle risorse (“parte stabile”) veniva effettuata, con determina del Settore Ragioneria n.28 del 26/01/2010, nell’importo totale di € 562.046,67. Invece “la parte variabile” veniva incrementata nella misura di € 94.244,53. Infine – previa decurtazione di € 559.556,71 per gli istituti finanziati stabilmente – si perveniva ad una disponibilità per la contrattazione di “risorse stabili” di € 70.734,49, mentre per le “risorse variabili” ad un importo di € 78.656,39 (cfr. delib. di G.C. n. 98 del 29/10/2010).

Anni 2011 e 2012

Venivano inserite nel Fondo per l’anno 2011 risorse per l’importo di € 43.116,31 (cfr. delib. di G.C. n. 103 del 17/11/2011).

Alla fine dell’anno 2012, il fondo *“appare avere una consistenza, per la parte delle risorse aventi carattere di stabilità, superiore di circa € 128.000 rispetto alla*



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

quantificazione che sarebbe scaturita dalla corretta applicazione delle clausole del C.C.N.L. di comparto”.

Anno 2013

L'ammontare del Fondo, per l'anno 2013, veniva definito, con determina del Settore Ragioneria n.84 del 16/01/2013, per l'importo totale (proveniente dal 2012) di € 547.646,19 (“parte stabile”), poi incrementato di € 1.567,80 (riduzione fondo lavoro straordinario) e ridotto di € 3.319,07 (proporzionalmente alla consistenza media del personale), con un risultato finale di € 545.894,92.

A seguito di ulteriori variazioni (cfr. determina Settore Ragioneria n.783 del 16/04/2014), si perveniva ad una consistenza totale del Fondo, per l'anno 2013, di € 546.548,87.

Viene evidenziato quando segue:

“a) L'inclusione dell'importo di € 47.634,55, relativo all'incremento di risorse previsto al comma 2° dell'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999 del personale del comparto Regioni - Autonomie locali è sottoposto alla condizione della disponibilità all'interno del Fondo “solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”. Non risulta attestata dai competenti organi la creazione di simili disponibilità finanziarie nel bilancio del Comune di Boscoreale per effetto di tali processi o che fossero destinate a tali obiettivi: di conseguenza, l'inclusione del corrispondente importo tra le risorse destinate alla contrattazione deve essere considerata illegittima.

Oltre a tanto, la decurtazione apportata ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.78/2010 alle risorse aventi carattere di stabilità avrebbe in realtà dovuto interessare anche le risorse aventi carattere di variabilità inserite ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1.4.1999, che per tale via avrebbero subito una ulteriore diminuzione di € 3.953,67”.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

Anno 2014

L'ammontare del Fondo, per il 2014, con riguardo alla “parte stabile” veniva stabilito con determina del Settore Ragioneria n.217 del 07/02/2014 ed, a seguito di successive variazioni, si perveniva ad un ammontare totale di € 507.303,32. Invece per la “parte variabile” (cfr. delib. di G.C. n.82 del 17/07/2014) risultava esservi una consistenza di € 46.700,13, ex art. 15, comma 2°, del CCNL 01/04/1999 ed una consistenza di € 7.310,00 per “incentivi ICI”.

In seguito, con determina del Settore Ragioneria n.2166 del 12/12/2014, si perveniva ad una rideterminazione del Fondo (“parte stabile”) per l'importo totale di € 497.636,12, ulteriormente modificato (cfr. determina n.1760 del 16/11/2015), con consistenza finale di € 547.145,86, al netto di una decurtazione di € 20.802 “relativa a recupero di quote fondo 2012”.

Viene osservato quando segue:

“Si reiterano al riguardo le stesse considerazioni formulate sul Fondo anno 2013 riguardo le risorse di cui all'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1.4.199. Anche tale importo avrebbe dovuto sottostare alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010.

Inoltre, improprio appare l'inserimento nel Fondo di somme (€ 6.539,17) che, sebbene qualificate come economie, erano da considerare residui, in quanto impegnate in esercizi precedenti per la corresponsione degli emolumenti da retribuire con le risorse dei Fondi per le politiche di sviluppo e la produttività del personale non dirigente di anno in anno costituiti. Essi, pertanto, non potevano concorrere alla quantificazione del Fondo dell'anno 2014.

Infine, non risulta chiaro a che cosa si riferisca la decurtazione di € 20.802 relativa al Fondo dell'anno 2012: è al Fondo di quello stesso anno che tale decurtazione avrebbe dovuto essere apportata, con conseguente inferiore consistenza delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata.”.

Anno 2015



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

L'ammontare del Fondo, per il 2015, veniva stabilito, con determina del Settore Ragioneria n.2166 del 12/12/2014, per l'importo finale (“parte stabile”) di € 470.364,45. In seguito (cfr. determina Settore Ragioneria n.519 del 31/03/2015) le “risorse stabili” venivano rimodulate nella consistenza finale di € 501.923,91, essendosi aggiunto l'importo della RIA del personale cessato dal servizio nel 2014 (€ 4.287,79). Inoltre, con delibera di G.C. n.103 del 17/12/2015, si determinava il Fondo “parte variabile”, pervenendosi ad un importo totale dello stesso di € 552.465,71.

Osservando che:

“La quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del Comune di Boscoreale per l'anno 2015 assumendo quale base di calcolo lo stesso Fondo dell'anno 2014 disattende quanto prescritto all'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013, ai sensi della quale “a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. Corretto appare il procedimento adottato con la determinazione n. 2166/2014, che tuttavia è stata superata dalla successiva n. 519/2015. Esso, ad ogni modo, sarebbe dovuto essere esteso anche alle risorse, aventi carattere di variabilità, inserite ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 1.4.1999.

Inoltre, anche in questo caso appare improprio l'inserimento nel Fondo di somme (€ 1.912,60) che, sebbene qualificate come economie, erano da considerare residui, in quanto impegnate in esercizi precedenti per la corresponsione degli emolumenti da retribuire con le risorse dei Fondi per le politiche di sviluppo e la produttività del personale non dirigente di anno in anno costituiti, e che pertanto non potevano concorrere alla quantificazione del Fondo dell'anno 2015.”

Anno 2016



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

L'ammontare del Fondo, per il 2016, veniva stabilito, con determina del Settore Ragioneria n.38 dell'11/01/2016, per un importo finale (“parte stabile”) di € 481.345,02. Invece la consistenza della “parte variabile” veniva quantificata nell'importo totale di € 39.500,00 (cfr. delibera di G.C. n.8 del 28/01/2016).

Viene osservato che:

“Per quanto il procedimento adottato dal Comune di Boscoreale appaia rispettoso della prescrizione della richiamata disposizione normativa, non si può fare a meno di osservare come il dato di partenza, ossia la consistenza del Fondo dell'anno 2015, sia stato calcolato in maniera non conforme alla normativa pro tempore vigente, come precedentemente illustrato. Ciò ha inevitabilmente prodotto ripercussioni anche sul quantum del Fondo dell'anno 2016.”

Anno 2017

L'ammontare del Fondo, per il 2017, infine, veniva stabilito, con delibera di G.C. n.24 del 09/03/2017, con una consistenza della “parte stabile” di € 459.577,10, da cui in seguito si decurtava la somma di € 8.532,70 per cessazioni dal servizio durante l'anno 2016.

Con la stessa delibera giunta si determinavano anche le risorse “parte variabile” in complessivi € 37.324,90, poi ulteriormente incrementate di € 51.590,33 (cfr. delib. di G.C. n.121/2017) per il mancato utilizzo di risorse decentrate anno 2016 e lavoro straordinario, nonché di € 4.500,00 per integrazione ex art. 15, comma 5°, CCNL dell'1/04/1999 (cfr. delib. di G.C. n. 44/2017).

Viene osservato che:

“Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del Comune di Boscoreale per l'anno 2017 risulta in tal modo determinato in conformità con quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per quanto non si può non rilevare, ancora una volta, che esso prende a riferimento la consistenza del Fondo dell'anno 2016, quantificato con modalità sostanzialmente non conformi al dettato normativo.”



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

CONTRODEDUZIONI

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

ANNI 2010, 2011 e 2012

Per l'anno 2010, con determina n.28/RAG del 26/01/2010 il totale delle risorse stabili è stato quantificato in €. 562.046,67.

Istituti finanziati stabilmente: nella citata determina l'importo di €. 559.556,71 rappresenta il totale del costo (storico) annuo iniziale degli istituti finanziati stabilmente - come risultanti dalle seguenti determine (pure citate): n.20/RAG/2005; 64/RAG/2005; 307/AA.GG./2007 - oltre al costo a regime della P.E.O. (progressione economica orizzontale) anno 2007 di €. 58.221,55.

Più precisamente:

A. con determina n. 20/RAG del 4/03/2005 venivano riepilogati i seguenti istituti finanziati stabilmente:

Oneri riclassificazione	€.	9.991,37
L.E.D.	€.	53.484,79
P.E.O. 2000	€.	68.879,43
P.E.O. 2002	€.	100.767,86
P.E.O. 2003	€.	66.042,36
INDENNITA' COMPARTO	€.	89.914,58

T O T A L E €.**389.080,39** [A]

B. con determina n. 64/RAG del 27/09/2005 venivano riepilogati i seguenti istituti finanziati stabilmente:

P.E.O. 2004 €.**106.914,76** [B]

C. con determina n. 307/AA.GG. del 27/09/2005 venivano riepilogati i seguenti istituti finanziati stabilmente:

P.E.O. 2005 €.**5.340,01** (*) [C]

(*) l'importo di € 4.518,47 riportato nell'allegato alla citata determina, riferito ad 11 mensilità, va rapportato a 13 mensilità.

D. costo a regime della P.E.O. 2007:

P.E.O. 2007 €.**58.221,55** [D]

COSTO STORICO DEGLI

ISTITUTI FINANZIATI

STABILMENTE

€.**559.556,71** [A]+[B]+[C]+[D]



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

La modalità di rappresentazione aveva lo scopo di assicurare la massima trasparenza e la precisa individuazione del costo, nel corso degli anni, dei detti istituti.

Per determinare il costo di tali istituti nell'anno 2010, occorre, pertanto, sottrarre dall'importo di €. 559.556,71, gli importi destinati e non più corrisposti (per tali voci) al personale dipendente cessato dal servizio dal 2004 al 2009 o non più corrisposti per effetto di intervenute verticalizzazioni:

Totale costo storico degli istituti finanziati stabilmente	€. 559.556,71
Minori costi (indicati con il termine “ritorno”) per cessazioni e/o verticalizzazioni dal 2004 al 2008	- €. 72.401,73
Minori costi (indicati con il termine “ritorno”) per cessazioni e/o verticalizzazioni del 2009	€. 21.842,80
	=====
Totale costo degli istituti finanziati stabilmente al 2010	€. 465.312,18

In conclusione, le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità disponibili per la contrattazione nell'anno 2010 erano pari alla differenza fra il totale delle risorse quantificate in €. 562.046,67 ed il costo 2010 degli istituti già finanziati stabilmente e pari ad €. 465.312,18:

Totale delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	€. 562.046,67
Costo degli istituti già finanziati stabilmente	- €. 465.312,18
	=====
Risorse disponibili nell'anno 2010 per la contrattazione	€. 96.734,49

A comprova di quanto esposto si rileva che anche per gli anni precedenti si era seguito lo stesso procedimento: dal costo storico sono stati sottratti gli importi destinati e non più corrisposti (per gli istituti finanziati stabilmente) al personale dipendente cessato dal servizio nel corso degli anni o non più corrisposti per effetto di intervenuta verticalizzazione.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

In particolare si riportano i dati dell'anno 2009 riportati nella **determinazione n.39 del 22 maggio 2009 ad oggetto “Risorse stabili art. 31 CCNL 22/01/2004 ANNO 2009”**:

Totale costo storico degli istituti finanziati stabilmente	€. 559.556,71
Minori costi (indicati con il termine “ritorno”) per cessazioni e/o verticalizzazioni dal 2004 al 2007	- €. 65.051,45
Minori costi (indicati con il termine “ritorno”) per cessazioni e/o verticalizzazioni del 2008	- €. 7.350,28
	=====
Totale costo degli istituti finanziati stabilmente al 2010	€. 487.154,98

In tal modo si concretizza l'assunto che le risorse destinate al personale che sia cessato dal servizio o che abbia fruito di una progressione giuridica concorrono a incrementare il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, a decorrere dalla data della cessazione o della riclassificazione, sotto forma di inferiori decurtazioni dello stesso per l'erogazione a titolo di progressioni orizzontali e di indennità di comparto.

L'importo di €. 562.046,67 (non contestato in sede di ispezione) deve, pertanto, essere depurato dell'importo risultante di €. 465.312,18 e dell'importo delle P.E.O. 2009, non ancora effettuate alla data di adozione della determina n.28/RAG/2010 indicato in €. 26.000,00:

Fondo risorse stabili	€. 562.046,67
Costo 2010 istituti finanziati stabilmente	- €. 465.312,18
P.E.O. 2009	- €. 26.000,00
	=====
Risorse disponibili	€. 70.734,49

È di tutta evidenza che la farraginosità della rappresentazione, con la puntuale indicazione delle risorse destinate al personale cessato dal servizio o che abbia fruito di una progressione giuridica, per i singoli anni dal 2004 al 2009, ha indotto a ritenere che ci fossero risorse aggiuntive con una illegittima dilatazione del Fondo, di fatto non intervenuta.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

Lo stesso, farraginoso, meccanismo è stato ripetuto per gli esercizi 2011 e 2012, inducendo, anche per questi anni, in errore l'ispettore ministeriale.

Risorse stabili

Alla luce di quanto sopra rappresentato, per gli anni 2010, 2011 e 2012 non vi è una illegittima dilatazione del Fondo “per la parte delle risorse aventi carattere di stabilità, superiore di circa €. 128.000 rispetto alla quantificazione che sarebbe scaturita dalla corretta applicazione delle clausole del C.C.N.L. di comparto” (cfr. pag.38 della relazione) come testualmente detto nella relazione.

Risorse variabili

A pagina 38 della relazione, l'inclusione nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività degli importi di €. 51.739,59 (anno 2010) ed €. 43.116,31 (anno 2011), ai sensi dell'art. 15 co. 2, viene considerata illegittima.

Si osserva che con nota prot.25385 del 20/11/2009 è stata richiesta ai servizi di controllo interno la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 15 commi 2 e 4 CCNL 1.4.1999 per l'anno 2010.

In autotutela, si procederà al ricalcolo in diminuzione degli importi relativi al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività con il recupero dei citati importi sulle disponibilità degli anni successivi.

ANNO 2013

Nella relazione, nulla osservando circa la determinazione delle risorse stabili,

“si evidenzia la seguente voce avente carattere di variabilità”

- a) *L'inclusione dell'importo di €. 47.634,55, relativo all'incremento di risorse previsto al comma 2 dell'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999 del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.....deve essere considerata illegittima”*

Si osserva che con deliberazione di Giunta comunale n.129 del dicembre 2017 l'Ente, nell'ambito di una rivisitazione del Fondo dall'esercizio 2013, ha provveduto, in autotutela, alla eliminazione di detto importo dalla costituzione del Fondo anno 2013.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

ANNO 2014

Nella relazione, nulla osservando circa la determinazione delle risorse stabili,
“si reiterano al riguardo le stesse considerazioni formulate sul fondo anno 2013 riguardo le risorse di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999.”

Si richiama nuovamente la deliberazione di Giunta comunale n.129 del dicembre 2017, con la quale l’Ente, nell’ambito di una rivisitazione del Fondo dall’esercizio 2013, ha provveduto, in autotutela, alla eliminazione di detto importo dalla costituzione del Fondo anno 2014;

“inoltre, appare improprio l’inserimento nel fondo di somme (€. 6.539,17) che, sebbene qualificate come economie, erano da considerare residui, in quanto impegnate in esercizi precedenti per la corresponsione degli emolumenti da retribuire con le risorse dei Fondi per le politiche di sviluppo e la produttività del personale non dirigente. Essi pertanto non potevano concorrere alla quantificazione del Fondo dell’anno 2014”.

Si osserva che le somme qualificate quali “residui” dall’ ispettore, non essendo state impegnate nell’esercizio di riferimento, sono qualificabili quali “economie”, pertanto , in esecuzione della normativa contrattuale hanno correttamente concorso alla quantificazione del Fondo anno 2014.

ANNO 2015

In merito al procedimento da adottare per la determinazione del fondo per l’anno 2015, si riporta nel seguito uno stralcio delle considerazioni in diritto contenute nella deliberazione n. 64/2017/PAR, datata 20 luglio 2017, della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria:

“Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (rectius, nel solo anno 2015, come si avrà modo di precisare più avanti), il fondo per la contrattazione integrativa, costituito secondo le pertinenti regole dei vari CCNL di comparto (cfr. art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), non è stato più soggetto al tetto dell’ammontare costituito nel 2010 né all’obbligo di



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

riduzione in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio, ma, al fine di consolidare i risparmi intervenuti nel quadriennio 2011-2014, andava decurtato di un importo pari alle riduzioni operate nel ridotto quadriennio (vale a dire, ove l'ente abbia correttamente operato, di quelle riportate nel fondo costituito per l'esercizio 2014, che, in virtù del meccanismo di riduzione previsto dalla previgente norma, incorporano tutte quelle da effettuare nel quadriennio 2011-2014). L'effetto concreto della disciplina, che, per il solo anno 2015, ha permesso l'espansione dei fondi per la contrattazione integrativa, è stato quello di consentirne l'integrazione con alcune risorse previste dai vari CCNL di comparto, rimaste, nella sostanza, inoperanti nel quadriennio 2011-2014, come la parte stabile della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e gli eventuali assegni ad personam del personale cessato dal servizio (cfr., sul punto, Circolare MEF-RGS n. 20/2015, nonché, per esempio, in riferimento alla formulazione della norma di finanza pubblica, vigente nel 2015, le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, SRC Puglia, n. 97/2015/PAR e SRC Lombardia, n. 297/2015/PAR e n. 379/2015/PAR).”

Alla luce di quanto sopra riportato, appare emergere la correttezza della quantificazione del fondo per l'anno 2015 operata da questo Ente.

ANNO 2016

Conseguentemente a quanto sopra controdedotto in relazione all'anno 2015, anche il fondo per l'anno 2016 risulta correttamente quantificato, considerato che proprio l'ispettore del MEF ha già valutato come “*il procedimento adottato dal Comune di Boscoreale appaia rispettoso della prescrizione della richiamata disposizione normativa*”.



ANNO 2017

Si richiama integralmente quanto già sopra riportato per l'anno 2016.

In conclusione, dalla analitica descrizione della costituzione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività, nel periodo 2010 - 2017, emerge nel complesso che la metodologia usata dal Comune era corretta, salvo alcune anomalie evidenziate per ciascuno degli anni analizzati. Invece per gli anni 2016 - 2017 non vi sono stati “rilievi” (cfr. Relaz., pagg. 43, 44).

Si assicura che, per il futuro, si darà esatta applicazione ai “suggerimenti” forniti, in senso costruttivo, dall'Ispettore, eliminando quanto oggetto di rilievo nella quantificazione del Fondo (“parte stabile” e “parte variabile”) per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività di questo Comune.

Si evidenzia che già durante l'esercizio 2017 è stata avviata e conclusa una attività di perfetta sistemazione del fondo (cfr. delibera di G.C. n.121 del 14/12/2017).

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 9 (Relazione, pagg. 47 - 48; 52 - 53; 56 - 60)

“Irregolarità in sede di attribuzione del trattamento accessorio al personale dipendente”.

L'Ispettore ha preso in esame le “modalità” di erogazione del trattamento accessorio al personale, onde accertarne la conformità alla normativa di settore vigente:

- a) incarichi di posizione organizzativa, per analizzare se essi erano stati attribuiti in conformità a quanto statuito dagli artt. 8 e 11 del CCNL del 31/03/1999, come recepito dall'Ente (cfr. Relaz., pagg. 46 - 48);
 - b) modalità di erogazione della “*incentivazione per la progettazione e la realizzazione di opere e lavori pubblici*”, per gli anni 2013-2017, in favore di dipendenti comunali, alla luce del Regolamento approvato con delibera di G.C. n.30 del 19/02/2004, con esame di vari “atti di liquidazione” assunti nel periodo 2013-
-



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”

Città Metropolitana di Napoli

2017 (determine del Settore LL.PP. e del Settore Tecnico-Urbanistica), evidenziando varie criticità al riguardo (cfr. Relaz., pagg. 51 - 53);

c) modalità di erogazione di incentivi per i “*progetti finanziati con le sanzioni per violazione del Codice della Strada*”, alla luce della normativa vigente (art. 208, comma 4°, lett. c), D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dall’art. 40, comma 1°, lett. c), L. 29/07/2010 n. 120), la quale – com’è noto – riserva una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie per finalità destinate al “miglioramento della sicurezza stradale” (cfr. Relaz., pagg. 56 - 60).

CONTRODEDUZIONI

Si chiarisce, per una migliore comprensione della presente Relazione, che l’attività di accertamento svolta dall’Ispettore del M.E.F. innanzi descritta è stata specificamente analizzata nei “Rilievi” nn. 10, 11, 12, 13, 14” (cfr. Relaz., pagg. 46 - 60).

Pertanto le “considerazioni chiarificatrici” di questa Amministrazione saranno svolte singolarmente in occasione dei citati “Rilievi nn. 10-14”.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 10 (Relazione, pagg. 46 - 47).

“Irregolare determinazione del valore economico della “retribuzione di posizione” spettante ai titolari di P.O. (Posizione Organizzativa)”.

Com’è noto, nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, è consentito attribuire incarichi di Posizione Organizzativa (P.O.), ex artt. 8 e 11 del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 31/03/1999.

Per il Comune di Boscoreale i “criteri di attribuzione” del valore economico delle Posizioni Organizzative (P.O.) erano stati specificati nella delibera di C.S. n.40 del 13/12/2012, poi modificata dalla successiva delibera di G.C. n.18 del 06/02/2013, con la quale veniva approvata la metodologia della “pesatura”, di esclusiva



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

competenza dal Sindaco, il quale avrebbe potuto consultare “l’esecutivo e/o l’O.I.V.” per n.86 punti, a cui si aggiungevano n.14 punti (per un totale di 100), di esclusiva competenza sindacale, per la valutazione della “strategicità dei programmi”.

L’Ispettore rilevava che tale criterio era in contrasto con quanto statuito dall’art.10, comma 2°, CCNL del 31/03/1999, il quale privilegiava un criterio “oggettivo”, leggermente diverso, fondato su “professionalità, autonomia e capacità manageriale”, cui attribuire n.48 punti sui 100 a disposizione del valutatore (cfr. Relaz., pag. 47).

CONTRODEDUZIONI

Le considerazioni svolte dall’Ispettore non appaiono pertinenti, tenuto conto che anche attraverso il criterio utilizzato dall’Ente, venivano utilizzati criteri di professionalità, autonomia decisionale e capacità manageriali del soggetto titolare di P.O., pervenendo a risultati del tutto analoghi a quelli suggeriti dall’Ispettore, di natura prettamente oggettiva.

Ciò anche tenuto conto – come ammesso anche dall’Ispettore – che l’incarico veniva assegnato senza alcuna influenza soggettiva, e con l’intervento anche dell’Organismo di Valutazione (organo esterno all’Ente), sulla base di elementi concreti, reali ed oggettivi.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 11 (Relazione, pagg. 47 - 50)

“Irregolare conferimento di incarico di posizione organizzativa”.

L’Ispettore del M.E.F., in rapporto di consequenzialità logica, rilevava poi che, con decreto di C.S. n.10 del 14/03/2013, confermato con decreto sindacale n.18986 del 04/11/2014 (per la durata 30 gg.), era stato conferito alla dipendente Sig.ra XXXX XXXXXXXX un incarico di posizione organizzativa (P.O.), dal maggio 2013 a ottobre 2014 e poi nel dicembre 2014, sebbene preposta soltanto ad un Servizio



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

(“Informagiovani, U.R.P. e Sport”) e non ad un Settore dell’Ente, in violazione dell’art.11 del CCNL del 31/03/1999.

Risultava inoltre che alla stessa era stata corrisposta, in relazione a tale conferimento di P.O., una “retribuzione di posizione” di € 5.164,57 annui, in ragione mensile dal maggio 2013 all’ottobre 2014 e nel dicembre 2014, nonché, retribuzione di risultato di € 1.291,14 per il 2013 e di € 1.183,38 per il 2014 (cfr. Relaz., pag. 47).

CONTRODEDUZIONI

Questa Amministrazione, nel prendere atto di quanto rilevato dal Servizio Ispettivo del M.E.F., assicura che, per l’avvenire, si seguirà in modo esatto quanto statuito dall’art. 11 del CCNL del 31/03/1999, escludendo l’attribuzione di P.O. ai titolari di “Servizi”.

Si rappresenta che, con nota n.21246 del 09/08/2018 (**All. 1**), è stato tempestivamente contestato alla dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXX, con effetti interruttivi della prescrizione e di diffida e messa in mora, ex art. 1219 C.C., quanto rilevato dall’Ispettore del M.E.F., con invito a restituire quanto percepito, per un importo totale di € 10.902,63 ed è stato affidato incarico al Settore Avvocatura dell’Ente per il recupero delle somme indebitamente elargite (**All. 2**).

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 12 (Relazione, pagg. 49 - 50)

“Omessa fissazione di obiettivi ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa”.

L’Ispettore del M.E.F. – proseguendo nella propria verifica ispettiva – rilevava poi che, per l’attribuzione della “retribuzione di risultato”, il vigente Regolamento all’uopo approvato, prevedeva che il dipendente incaricato deve redigere una “relazione sintetica sulle attività svolte”, da inviare al Sindaco ed al Nucleo di



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

Valutazione (o O.I.V.), i quali poi determinavano l'entità della retribuzione, secondo i criteri di cui all'allegato B di detto Regolamento (cfr. delib. di G.C. n. 40/2012, rettificata dalla successiva delibera di G.C. n. 18/2013).

Si aggiungeva che, con delibera di G.C. n. 7 del 30/01/2014, venivano approvate le “Linee Guida” per la metodologia di valutazione permanente a supporto dell'attribuzione dell'indennità di produttività e dell'indennità di risultato, che delineava un sistema di valutazione basato sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G. e/o il P.D.O.

L'Ispettore rilevava che, per l'anno 2013, ai “Responsabili di P.O.” veniva corrisposta una “retribuzione di risultato” nella misura massima del 25% della “retribuzione di posizione” (cfr. determina del Settore Ragioneria n.1360 del 18/07/2014), per un importo complessivo di € 21.959,02.

Anche per l'anno 2014, a seguito di schede di valutazione compilate nel rispetto del Regolamento veniva liquidata la retribuzione di risultato nella misura massima, per un importo complessivo di € 20.346,86 (cfr. determina del Settore Ragioneria n.1967 del 17/12/2015).

Infine, veniva accertato che, per gli anni 2015-2017, non era stata erogata ai Responsabili di P.O. alcuna “indennità di risultato”.

Ciò posto, l'Ispettore del M.E.F. rilevava, criticamente, che per gli anni di riferimento (2013-2014) non erano stati preventivamente fissati ai Responsabili di P.O. “*gli obiettivi in termini univocamente misurabili*” e che tale elemento avrebbe dovuto avere nella valutazione una incidenza pari al 50% in termine di punteggio globale (cfr. Relaz., pag. 50).

Si perveniva quindi alla ipotesi che la “retribuzione di risultato” sarebbe stata erogata, per gli anni 2013-2014, in favore dei Responsabili di Settore con il metodo cd. “a pioggia”, cioè senza effettuare alcun controllo e/o riferimento a criteri meritocratici.



CONTRODEDUZIONI

L'assunto dell'Ispettore appare poco convincente, atteso che l'attività svolta dai Responsabili dei Settori dell'Ente ha consentito all'Amministrazione di raggiungere negli anni di riferimento (biennio 2013 - 2014), con grande positività, tutti gli obiettivi che il Comune si era prefissato nel tempo, né appare esatto affermare che mancassero *ab initio* gli “obiettivi”, atteso che, in concreto, sono stati realizzati tutti i progetti e le attività in corso, conseguendo l'efficienza dei servizi sul territorio con soddisfazione della Comunità locale, ed applicando trasparenza, economicità e legittimità nell'azione amministrativa-contabile-tecnica del Comune. Né appare accettabile l'espressione “modalità a pioggia”, dato che - come constatato direttamente dall'Ispettore - si è in presenza di professionisti laureati, valutati positivamente a seguito di risultati oggettivi e concreti, che si impegnano molto data la cronica carenza di personale nell'organigramma dell'Ente.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 13 (Relazione, pagg. 50 - 51)

“Illegittima previsione ed erogazione di “indennità di sostituzione” nell'ambito del Settore Lavori Pubblici”.

L'Ispettore del M.E.F., poi, nell'ambito della retribuzione accessoria corrisposta ai dipendenti comunali, analizzava le “indennità di sostituzione” erogate, negli anni di riferimento.

In particolare, al dipendente geom. XXXXXXXX, in linea con la delibera di G.C. n.124 del 07/07/2005, con determina n.1677 del 02/07/2013 erano state attribuite le funzioni di sostituzione del responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione ed erano stati erogati i relativi compensi con le determine n.3172 del 18/12/2013 per l'anno 2013, n.2025 del 31/10/2014 per l'anno 2014 e n.150 del 27/01/2016 per l'anno 2015.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

Si rappresentava che la “sostituzione retribuita” del Responsabile di un Settore non è contemplata nei CCNL di comparto, talché la erogazione dei citati compensi doveva considerarsi illegittima.

CONTRODEDUZIONI

Nel prendere atto di quanto rilevato dall’Ispettore del M.E.F., si assicura che, per l’avvenire, si eviteranno, in modo assoluto, “sostituzioni retribuite” in caso di assenza o impedimento del Responsabile di un Settore del Comune.

Tant’è che con l’insediamento della nuova Amministrazione, i nuovi decreti sindacali di attribuzione delle funzioni posizioni organizzative prevedono che la sostituzione per assenza temporanea sia assicurata a cura di altro incaricato di p.o., puntualmente individuato nel decreto stesso.

§§§§§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 14 (Relazione, pagg. 51 - 58)

“Attribuzione dei compensi accessori in difformità di quanto previsto dalla disciplina di settore”.

A) Incentivazione per la progettazione e la realizzazione di opere e lavori pubblici (Relazione, pagg. 51-54).

L’Ispettore del M.E.F., analizzando poi le modalità applicabili del Fondo di cui al CCDI 1999-2000, prendeva in esame gli “atti applicativi” (determine di liquidazione) dei compensi per la progettazione delle opere e dei lavori pubblici, per gli anni 2013-2017, assunti ai sensi del vigente Regolamento comunale (approvato con delibera della C.S. n.207 del 20/07/2000, modificata con la delibera di G.C. n.30 del 19/02/2004).



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

Rilevava, criticamente, con riguardo a tali compensi, che sebbene liquidati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n.90/2014 (19/08/2014), erano stati quantificati con l'applicazione della disciplina previgente più favorevole.

Il riferimento era alle determine: n.1961 del 16/12/2015 (Settore Tecnico-Urbanistico); n.205 dell'1/02/2016 (Settore LL.PP.); n.1193 del 14/06/2016 (Settore LL.PP.); n.2026 del 17/11/2017 (Settore LL.PP.); n.145 del 27/01/2016 (Settore LL.PP.); n.629 del 04/04/2017 (Settore LL.PP.) e n.1137 del 22/06/2017 (Settore LL.PP.).

Inoltre si indicavano, come violative della normativa di settore, anche le determine: n.791 del 15/03/2013 (Settore LL.PP.); n.2552 del 30/0/2013 (Settore LL.PP.); n.1961 del 16/12/2015 (Settore Tecnico-Urbanistica); n.145 del 27/01/2016 (Settore LL.PP.); n.205 del 01/02/2016 (Settore LL.PP.); n.2372 del 23/12/2016 (Settore LL.PP.).

L'Ispettore indicava, infine, i seguenti atti di liquidazione di compensi per “lavori di manutenzione” (quindi diversi da progettazione di opere pubbliche), attività per le quali i compensi incentivanti non erano del tutto dovuti: determine n.791/2013, n.2552/2013 (già indicate in precedenza) e la determina n.788 del 15/05/2013 (Settore LL.PP.).

CONTRODEDUZIONI

Questa Amministrazione prende atto delle “osservazioni” formulate al riguardo dall'Ispettore, assicurando di aver impartito direttive perché, per l'avvenire, la normativa sui compensi per la progettazione di opere e lavori pubblici (D.L. n.90/2014), sia applicata in modo corretto e legittimo.

N.B. Si rappresenta poi che, a seguito dei suddetti “rilievi” dell'Ispettore del M.E.F., questa Amministrazione, con nota n.21141 dell'8/08/2018, avente valore di diffida e messa in mora, ex art. 1219 C.C. (**Al. 3**), a firma del Segretario Generale e del Caposettore Ragioneria, ha invitato i Responsabili del Settore Tecnico-Urbanistico, del Settore LL.PP. e della Polizia Municipale dell'Ente, di “*procedere al recupero di quanto liquidato in eccesso rispetto alla normativa vigente, previo*



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”

Città Metropolitana di Napoli

annullamento degli atti censurati in sede di autotutela”. I caposettori tecnici in oggetto con nota prot. 30109 del 22/11/2018 (**All. 4**) chiedevano un differimento per la presentazione di osservazioni, pervenute soltanto in data 15/01/2019 al n. prot. 1301 (**All. 5**). La qual cosa ha contribuito all’allungamento dei termini per il riscontro ai rilievi mossi dal MEF.

Osservazioni, dei responsabili dei caposettori tecnici, che hanno ribadito la legittimità delle Loro attribuzioni. Sul punto si rimette agli Organi in indirizzo la valutazione della legittimità di quanto controdedotto dai citati responsabili.

^^^^^^^^^^

B) “Progetti finanziati con le sanzioni per violazione al Codice della Strada (Codice della Strada)”.

L’Ispettore del M.E.F. esaminava, poi, le modalità di utilizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 208 del C.d.S., il quale – com’è noto – riserva una quota dei proventi di dette sanzioni a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Il Comune aveva adottato apposita delibera di Giunta Comunale, con la quale si indicavano le “modalità” di utilizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione.

In particolare si esaminavano le delibere assunte per l’anno 2013 (delib. C.S. n.24 del 12/02/2013), per l’anno 2014 (delib. di G.C. n.71 del 17/06/2014), per l’anno 2015 (delib. di G.C. n.50 del 28/07/2015), per l’anno 2016 (delib. di G.C. n.19 del 03/03/2016) e per l’anno 2017 (delib. di G.C. n.20 del 09/03/2017).

L’Ispettore rilevava che le somme prelevate dal Comune dalle sanzioni amministrative pecuniarie incassate, negli anni 2013-2015, piuttosto che essere destinate a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, erano state destinate, negli anni di riferimento, per pagare il lavoro straordinario al personale in servizio presso il Comando di Polizia Municipale (ad esclusione degli anni 2016-2017), in contrasto con quanto statuito dalla normativa di settore vigente.



CONTRODEDUZIONI

Questa Amministrazione prende atto delle “osservazioni” formulate al riguardo dall’Ispettore del M.E.F. ed assicura che, per l’avvenire, le quote-parte delle sanzioni amministrative pecuniarie, incassate in ciascun anno, saranno destinate a realizzare “progetti di miglioramento” della sicurezza stradale, come prescritto dall’art.208, comma 4°, lett. c, D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall’art.40, comma 1°, lett. c, L. n.120 del 29/07/2010.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 15 (Relazione, pagg. 58 - 60)

“Illegittima attribuzione del profilo professionale di Avvocato”.

L’Ispettore rilevava che le “funzioni di Avvocato”, con delibera di G.C. n. 84 del 24/09/2009, erano state attribuite al dott. XXXXXXXX, laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio dell’attività forense, inquadrato nella categ. D1 - profilo Specialista di Vigilanza, attribuendo allo stesso il profilo di Istruttore Direttivo - Avvocato.

Si riferiva che tale inquadramento sarebbe in contrasto con la declaratoria d’ingresso all’attività di Avvocato, che prevede il profilo “D3”.

CONTRODEDUZIONI

Circa il rilievo formulato dal MEF, alle pagg. 58-60, sull’illegittima attribuzione del profilo di “Avvocato” al dipendente Avv. XXXXXXXX inquadrato nella categoria giuridica D1, sul presupposto che l’attribuzione di tale profilo professionale sia in contrasto con la declaratoria professionale della categoria D riportata nell’allegato A del CCNL del comparto Regioni- Autonomie Locali 31.3.1999, che prevede per particolari profili (tra cui quello di Avvocato) l’accesso in D3, si rappresenta che il nuovo contratto di lavoro Enti Locali, firmato in data



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

21.05.2018, ha unificato la categoria D, non prevedendo più la differenza giuridica tra la posizione D1 e D3, la qual cosa determina il superamento del rilievo.

Circa i compensi professionali connessi agli incarichi dell'Avvocatura Comunale, lo stesso MEF ha riconosciuto che gli stessi siano stati erogati correttamente come da Regolamento approvato con delibera di G.C. n.16/2017.

Tale regolamento prevede:

– **all'art. 13:**

“Il compenso è liquidato sulla disponibilità garantita a mezzo dell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali della Avvocatura, in misura non superiore allo stanziamento previsto nel bilancio 2013, come stabilito espressamente dalla suddetta richiamata norma.”

– **all'art. 14:**

“In base alla disciplina introdotta dall'art.9 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, conv. in l. 11 agosto 2014 n.114, l'ammontare complessivo di tutti i compensi (ovvero i compensi per cause con spese compensate sommati ai compensi per cause con spese recuperate dalla controparte) a corrispondersi non potrà eccedere il trattamento economico complessivo del dipendente avvocato.

La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli avvocati non esclude l'eventuale e contestuale affidamento agli stessi della Posizione Organizzativa.”

Da informazioni assunte presso l'ufficio Ragioneria non risultano compensi professionali liquidati in violazioni dei predetti limiti.

Circa il rilievo dell'incompatibilità tra le funzioni di Avvocato e le funzioni di Responsabile del Settore AA.GG., attualmente in capo all'Avv. XXXXXXXX, per la presunta lesione della posizione di autonomia ed esclusività di cui alla Legge professionale n.247/2012 (e precedente RDL n.1578/1933, art. 3) si chiarisce che: la legge Finanziaria per l'anno 2016 n.208/2015, art.1, comma 221, testualmente dispone:



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

“Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale.”.

Il Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata, presso il quale il dipendente Avv. XXXXXXXX è iscritto nell'apposito Elenco Speciale Avvocati Enti pubblici”, dopo un'attenta disamina della normativa in materia, alla luce della citata legge finanziaria n.208/2015, art.1, comma 221, e alla luce, altresì, della giurisprudenza che si è formata nel frattempo sul tema, favorevole alla piena operatività della citata norma (vedi TAR Puglia Lecce, II sezione, del 31.10.2017 n. 1682/2017), con nota prot.20332 del 27/07/2018, ha espressamente escluso tale incompatibilità, concludendo che non incorre in violazione di legge l'Avv. XXXXXXXX, rivestendo anche l'incarico di Responsabile degli Affari Generali, giuso decreto sindacale n.3 del 08/03/2018.

Si rappresentano al riguardo fondate perplessità in punto di diritto, tenuto conto che la giurisprudenza anche della Corte di Cassazione e delle Corte Territoriali - Sezione Lavoro esprime un orientamento non univoco. Si ritiene, pertanto, che tale rilievo non sia pertinente.

Ad ogni buon conto si allegano anche le “controdeduzioni” di parte, a conferma della regolarità e legittimità dell'incarico *de quo* (All. 6).

§§§§§§§§§§§§



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

RILIEVO N. 16 (Relazione, pagg. 68-71 e 76-78)

“Irregolare determinazione della retribuzione di posizione, della maggiorazione della retribuzione di posizione e della indennità di segreteria convenzionata spettante al Segretario comunale”.

L’Ispettore del M.E.F., nello svolgimento della propria attività di verifica, esaminava poi la posizione delle titolari della Segreteria Generale del Comune, dott.sse XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, succedutesi nel periodo di riferimento.

A) Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX

Titolare di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Sant’Antimo e di Boscoreale.

- Retribuzione di posizione.

Risultava che il Comune di Boscoreale, con delibera di C.C. n.7 del 18/07/2013, approvava la costituzione di una Segreteria comunale associata con il Comune di Sant’Antimo, al quale spettava il ruolo di capofila e che avrebbe provveduto al pagamento del Segretario comunale, salvo recupero, ogni tre mesi, della quota a carico del Comune di Boscoreale nella misura del 41,68%, con la restante quota del 58,32% a carico del Comune di Sant’Antimo.

L’Ispettore del M.E.F. rilevava che la “retribuzione di posizione” della Segretaria Generale, dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX, era stata erroneamente calcolata nella misura di € 21.781,93 annui (essendosi preso a riferimento Enti con popolazione fino a 250.000 abitanti), mentre spetterebbe un importo di € 15.584,45 (rapportato ad Enti con popolazione fino a 65.000 abitanti).

Di conseguenza il Comune di Sant’Antimo, con nota n.24948 del 06/10/2014, richiedeva al Comune di Boscoreale, per il periodo 31/07/2013 - 30/09/2016, un rimborso (non spettante) pari ad € 19.600,00.

- Maggiorazione della retribuzione di posizione.

L’Ispettore rilevava che non venivano riscontrati atti (delibere o decreti sindacali) con i quali era stata attribuita in favore della Dott.ssa XXXXXXXX la “maggiorazione della retribuzione di posizione”.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

L’Ispettore, invece, trovava agli atti soltanto “richieste di rimborso” da parte del Comune di Sant’Antimo, comune capofila, per somme relative a tale maggiorazione, calcolata “in via unilaterale”, a cui tuttavia alla data odierna il Comune di Boscoreale non aveva dato riscontro.

L’Ispettore rilevava, comunque, che tali richieste di rimborso erano errate, in quanto calcolate per il periodo 31/07/2013 - 30/09/2016 con riferimento a incarichi in Enti rientranti nella fascia di popolazione fino a 250.000 abitanti (e non fino a 65.000 abitanti), con un maggiore esborso “non dovuto” di € 9.800,00 in più rispetto a quanto previsto dal CCNL dei Segretari Generali Comunali e Provinciali (cfr. Relaz., pag. 70).

- Indennità di Segreteria convenzionata.

L’Ispettore rilevava, infine, che “le modalità” (non corrette) di calcolo della “retribuzione di posizione” del Segretario titolare di Segreteria convenzionata avevano avuto “riflessi consequenziali” anche sulla correlata quantificazione della “retribuzione aggiuntiva”, ex art.45 del CCNL di Settore, dato che essa è calcolata nella misura del 25% delle voci retributive spettanti, tra cui la stessa “retribuzione di posizione”.

Al riguardo l’Ispettore rilevava che il Comune di Sant’Antimo aveva richiesto al Comune di Boscoreale un “maggiore” rimborso a tale titolo, per il periodo 31/07/2013 - 30/09/2016, pari ad € 4.800,00 circa, che non era dovuto sulla base della normativa di settore vigente.

Risultava che il Comune di Sant’Antimo aveva incluso nella richiesta di rimborso anche la “quota di maggiorazione di posizione” a carico del Comune di Boscoreale (che non era stato chiamato per determinare l’ammontare della retribuzione aggiuntiva), con un maggiore esborso, per detto periodo, di € 2.400,00 circa.

- Retribuzione di risultato.

L’Ispettore del M.E.F. rilevava poi che, con nota del Commissario Straordinario (periodo 01/01/2013 - 30/06/2013) e del Sindaco p.t. (nota n.13791 del 28/08/2014 per il periodo 01/07/2013 - 31/12/2013) veniva riconosciuta alla dott.ssa



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

XXXXXXXXX la “retribuzione di risultato”, per l’anno 2013, nella misura massima del 10% del proprio monte salario.

Il Comune di Sant’Antimo ha ora richiesto al Comune di Boscoreale il rimborso di € 1.700,70 a titolo di “retribuzione di risultato” solo per l’anno 2013 (e non anche per il successivo periodo 01/01/2014 - 30/09/2016).

Vengono, poi, riassunti i dati dei rimborsi effettuati in favore del Comune di Sant’Antimo, capofila della Convenzione, a decorrere dal 5/08/2015, riguardo alla dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX, con la precisazione che i mandati di volta in volta emessi non recano né la causale del versamento (se non con la generica indicazione “rimborso costi per la segreteria convenzionata” o simili), né il periodo al quale il pagamento si riferisce:

mandato numero	data	importo
480	05.05.2015	18.513,71
1015	15.09.2015	6.318,46
1047	25.09.2015	7.820,22
1048	25.09.2015	9.651,21
128	10.02.2016	2.984,86
134	10.02.2016	1.219,10
1154	21.09.2016	50.000,00
Totale		96.507,56

Invece nella tabella seguente vengono riportati i pagamenti eseguiti a titolo di IRAP su tali compensi sono i seguenti:

mandato numero	data	importo
127	10.02.2016	2.226,60
130	10.02.2016	2.076,05
132	10.02.2016	11.218,42
133	10.02.2016	3.200,39
Totale		18.721,46

CONTRODEDUZIONI

Questa Amministrazione prende atto delle “osservazioni” formulate al riguardo dall’Ispettore, significando che saranno contestate eventuali successive richieste di rimborso da parte del Comune di Sant’Antimo, alla cui quantificazione concorrano



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

importi che non siano in linea con la normativa di riferimento richiamata nella relazione ispettiva anche in considerazione del dato oggettivo che alla data odierna i rimborsi corrisposti al comune di Sant’Antimo rientrano nei limiti della legittima quantificazione .

^^^^^^^^^^

B) Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L’Ispettore del M.E.F. analizzava, poi, la retribuzione (indennità di posizione e di risultato) corrisposta alla Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nominata Segretario Generale del Comune, nell’anno 2016, con decreto Sindacale n.15 del 14/10/2016, a decorrere dal 16/10/2016, in sostituzione della dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Maggiorazione della retribuzione di posizione.

Risultava che alla stessa veniva conferita, con decreto sindacale n.4 del 22/03/2017, la “maggiorazione della retribuzione di posizione” nella misura massima del 50%, come statuito con il CCN Integrativo Nazionale del 23/12/2003 per i Segretari Comunali e Provinciali, realizzando al riguardo il punteggio complessivo di 100/100.

L’Ispettore afferma che mancherebbe nel decreto sindacale n.4/2017 un’adeguata “motivazione” con riguardo alle “condizioni soggettive ed oggettive” indicate nel citato CCN Integrativo Nazionale del 23/12/2003.

- Retribuzione di risultato.

Risultava che, con lo stesso decreto sindacale n.4 del 22/03/2017, venivano elencate le funzioni demandate al Segretario Generale, la cui valutazione era il presupposto per l’assegnazione della percentuale (fino al 10%) quale “retribuzione di risultato”.

Ad avviso dell’Ispettore detta erogazione non appare conforme alla prescrizione contenuta nell’art.42, comma 3°, del CCNL 16/05/2001 di settore dei Segretari Comunali.



CONTRODEDUZIONI

Il “rilievo” dell’Ispettore, con riguardo alla Dott.ssa XXXXXXXX, non sembra pertinente, dato che nel decreto Sindacale n.4 del 22/03/2017 si fa riferimento alle funzioni in concreto affidate e svolte dal Segretario Generale (numero sette diverse “funzioni”). Tali elementi legittimano, secondo la pacifica giurisprudenza del Giudice Amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato), anche sotto il profilo motivazionale, la regolarità e la legittimità del provvedimento, alla luce del CCDI di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 22/12/2003.

Tale ultimo CCDI di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 22/12/2003 prevede – com’è noto – quali “*condizioni oggettive*” le condizioni socio-economiche e territoriali del Comune (tra cui rientra “l’aumento della popolazione”), e quali “*condizioni soggettive*” (le “sostituzioni di altri dirigenti o responsabili di Settori”).

Tali funzioni determinano per il Segretario Generale un carico notevolissimo di responsabilità amministrative, civili, penali e contabili. Conseguenza che il provvedimento sindacale appare “congruamente motivato e legittimo”, e quindi legittimante delle erogazioni previste.

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 17 (Relazione, pagg. 72-74 e 77-78)

“Illegittima attribuzione dei diritti di rogito al Segretario Comunale”.

L’Ispettore del M.E.F. verificava poi la regolarità delle “liquidazioni” effettuate in favore del Segretario Generale del Comune per il periodo in contestazione, ai sensi dell’art.10 del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.114/2014, che ha introdotto il comma 2-bis che riguarda la ripartizione dei diritti di rogito.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”

Città Metropolitana di Napoli

Si affermava che i Segretari di Fascia A e B non avevano diritto, a decorrere dal 25/06/2014, a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa.

Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXX

Secondo tale assunto, sono illegittime le liquidazioni effettuate in favore della dott.ssa XXXXXXXXX indicate nella Relazione (cfr. Relaz., pag. 74), anche perché non rapportate alla quota di competenza del Comune di Boscoreale (41,68%) con il limite di € 3.610,00 per l'anno 2015 (nello stesso anno 2015 alla dott.ssa XXXXXXXXX sono stati liquidati diritti per complessivi € 12.833,00).

Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Anche nei confronti della dott.ssa XXXXXXXXX venivano sollevate le stesse eccezioni (cfr. Relaz., pag. 78), osservandosi la preclusione di cui all'art.10 del D.L. n.90/2014, convertito con modifiche della L. n.114/2014.

CONTRODEDUZIONI

Deve rappresentarsi che la tesi sostenuta dall'Ispettore non appare tenere conto della successiva giurisprudenza del Giudice contabile, della Corte Costituzionale e del Giudice Ordinario - Sezione Lavoro.

I. Gli interventi del Giudice contabile

In sede di prima applicazione della norma (comma 2°-bis) si sono avute alcune pronunce (deliberazioni) delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, le quali – essendo in contrasto tra loro – hanno determinato poi l'intervento della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi in merito, e che ha provveduto con la decisione n.21/Sez. Aut./2015/QMIG del 04/06/2015.

In definitiva, per i Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali “A” e “B” in Comuni privi di dirigenza (cui appartengono anche i Comuni di Boscoreale e di Sant'Antimo), il Giudice contabile ha sostenuto due tesi diverse.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

a) La prima tesi sostenuta, in fase di prima applicazione, dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia (cfr. deliberazioni nn. 275 e 297/2014/PAR) e dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana (cfr. deliberazione n. 194/2014/PAR) affermava che *“la norma prevede due distinte ipotesi legittimanti l’erogazione dei proventi in misura frazionale. La prima, quella dei segretari preposti a Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non possiedono qualifica dirigenziale in cui riferisce l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione”*. Ne consegue – a dire di detta Sezione contabile – che *“nel caso di Comuni del tutto privi di personale con qualifica dirigenziale è possibile attribuire, ai sensi del nuovo art.10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, una quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto”*.

b) La seconda tesi sostenuta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio (cfr. deliberazione n.21/2015/PAR), condivisa dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna (cfr. deliberazione n.105/2015/PAR), pur evidenziando come il testo della disposizione faccia riferimento dapprima ad una caratteristica dell’Ente locale – la mancanza dei dirigenti – e, immediatamente dopo, ad una caratteristica del profilo professionale del Segretario – che non deve avere qualifica dirigenziale – collegandole con la locuzione “e comunque”, giunge alla conclusione che il diritto di rogito continua a spettare solo ai Segretari di fascia professionale “C”, mentre non spetterebbe ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, assicurata dall’appartenenza alle fasce “A” e “B”.

c) Tra le due tesi si pone poi **la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti**, intervenuta al fine di dirimere il conflitto di giurisprudenza al riguardo (cfr. deliberazione n.21/Sez. Aut./2015/QMIG del 04/06/2015), la quale ha ritenuto di prediligere l’interpretazione definita “più restrittiva”, affermando il seguente



principio *“Alla luce della previsione di cui all’art.10, comma 2-bis del D.L. 24/06/2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n.114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia professionale C”*.

II. L’intervento *obliter dictum* della Corte Costituzionale

Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi, in un inciso (*obliter dictum*), sull’interpretazione della norma con sentenza n.75 del 07/04/2016.

Infatti, di recente, la questione ha riguardato la costituzionalità di una norma della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, relativa ai diritti di rogito. In particolare l’art.11 della L.R. 09/12/2014, n.11 (Disposizioni in materia di enti locali) stabiliva che *“Il comma 1 dell’art.58 della legge regionale n.4 del 1993 è sostituito dal seguente: <<1. Dall’entrata in vigore del decreto-legge 24/06/2014, n.90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. 08/06/1962, n.604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento>>”*.

Il Governo della Repubblica ha impugnato la citata Legge Regionale, affermando che la stessa era difforme rispetto alla previsione di cui all’art.10 del D.L. n.90/2014, che riconosce i diritti di rogito a tutti i Segretari.

Per la Corte Costituzionale era chiaro che il D.L. n.90/2014 **riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli Enti privi di dirigenza**. Questo testualmente il passaggio della sentenza *“Può aggiungersi che in Trentino Alto Adige l’applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario la norma statale si applicherebbe solo ai Segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito”*.

III. Gli interventi del Giudice Ordinario - Sezione Lavoro



Sul problema si sono pronunciati anche i Tribunali Civili - Sezioni Lavoro. Infatti i Giudici del lavoro, a cui si erano rivolti i Segretari Comunali (ai quali era stata rifiutata l'erogazione dei diritti di rogito), hanno nella quasi totalità (con l'unica sentenza contraria resa dal Tribunale di Bergamo: sent. n.33/2017), hanno riconosciuto la ragione dei Segretari, con sentenze molto ben motivate e particolarmente incisive.

Si riporta, a titolo esemplificativo, la motivazione della prima sentenza del **Tribunale di Milano** (sent. n. 1539/2016), in cui è possibile leggere testualmente: *“La letterale applicazione della norma, che nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”.*

Ed ancora: *“Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario. Tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma, compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentita nemmeno in nome della res pubblica”.*

Analogamente la motivazione contenuta nella sentenza n.23/2017 resa dal **Tribunale di Verona**, in cui testualmente si legge: *“La letterale interpretazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”.*

IV. Gli interventi delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti dopo la pronuncia della Sezione Autonomie e le pronunce dei Giudici del Lavoro

Com'è noto, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti devono conformarsi alle statuizioni di principio contenute nella “decisione” della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Da ciò consegue quindi il carattere obbligatorio delle deliberazioni adottate, successivamente alla decisione n.21/Sez. Aut./2015/QMIG del 04/06/2015, da parte delle varie Sezioni Regionali di



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”

Città Metropolitana di Napoli

Controllo (cfr. Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Campania n.7/2017) e quindi il valore di mera “adesione” all’orientamento della Sezione delle Autonomie.

Comunque, la stessa Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania, con le precedenti deliberazioni n.184, n.185 e n.186 del 10/07/2015 – rispondendo a specifici quesiti in materia – dopo aver precisato di non poter sottrarsi all’obbligo di doversi conformare alle statuizioni di principio enunciate dalla Sezione Autonomie con la citata delibera n.21/2015, in quanto espresse nella funzione di “nomofiliachia”, ha tuttavia evidenziato possibili *“ricadute applicative delle medesime nell’economia dei conferenti rapporti sinallagmatico-retributivi di settore; aspetti, questi ultimi, che, peraltro, potrebbero, sul piano concreto, rinvenire più consona sede in ambiti diversi da quelli più strettamente giuscontabili che delimitano il “dictum” nella presente sede consultiva”*.

Si rappresenta, inoltre, che, dopo le sentenze rese dai vari Tribunali - Sez. Lavoro, deve segnalarsi la posizione della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia la quale ritiene ormai “inammissibili” i quesiti in materia di diritti di rogito con la seguente motivazione: *“la Sezione osserva che il primo quesito, relativo alla possibilità di riconoscere i diritti di rogito ai segretari collocati nelle fasce professionali “B” e “A” che prestano servizio, e rogano atti, in enti locali sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale, non può essere esaminato nel merito. Infatti ... il quesito interferisce con le funzioni intestate, rispettivamente, alla Corte Costituzionale, al Giudice ordinario e alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nelle loro rispettive sedi, risultando quindi inammissibile in forza della consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo deliberazione del 01/03/2013, n.67). Infatti, in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17/02/2006, n.5) non possono ritenersi procedibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che possano formare oggetto di esame in sede giurisdizionale da parte di altri Organi a ciò deputati dalla legge”* (cfr. Sez. Reg. Lombardia, Delib. n.421/2016/PAR del 22/12/2016).



CONCLUSIONI

Si ritiene, anche alla luce di quanto innanzi riferito, che sussistano fondati elementi in favore della tesi sostenuta dal Giudice del Lavoro, il quale riconosce come giusta la pretesa alla erogazione dei diritti di rogito, nei limiti previsti dalla norma, in favore dei Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali “A” e “B” in Enti privi di dirigenti.

Giustificano tale posizione sia la lettera della norma, interpretata secondo i principi fondamentali (artt.1363-1371 c.c., e artt.10-14 disp. prel.) della semantica giuridica (criterio logico-letterale e teleologico) con riguardo alle leggi, sia la recente pronuncia (*orbiter dictum*) della Corte Costituzionale (Cost., 7/04/2016, n.75), sia le plurime argomentazioni, in punto di fatto e di diritto, contenute nelle sentenze del Giudice Ordinario - Sez. Lavoro dei vari Tribunali d’Italia rese al riguardo.

In particolare le sentenze del Giudice del Lavoro – disattendendo la lettura negativa fornita dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (cfr. decisione n.21 del 4/06/2015) – hanno affermato che il Giudice contabile con tale decisione ha tenuto conto, più che del dato normativo, della diversa opzione di preferire “*le esigenze di maggiori entrate dell’Ente*” rispetto alla prioritaria tutela del diritto soggettivo (di natura patrimoniale) del lavoratore che ha reso una prestazione nell’interesse dell’Ente ed in quanto tale merita una giusta retribuzione (cfr. *ex plurimis* Trib. Brescia, Sez. Lav., 1/02/2017, n.75).

Si citano ad ogni buon conto le ultime 21 sentenze in materia di legittima attribuzione dei diritti di rogito.

Diritti di rogito: siamo a 21 sentenze favorevoli (Tribunale di Torre Annunziata sentenza n. 2465 del 29.11.2017). I testi di tutte le sentenze

Con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 29.11.2017 (n. 2465) giungono ormai a ventuno le sentenze che affermano in modo unanime la spettanza dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali, appartenenti alla fasce professionali "A" e "B", operanti in enti privi di dirigenti.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ripercorre ormai argomentazioni pacifiche tra i giudici ordinari, richiamando anche la [sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016](#).

Oltre alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, per comodità, riportiamo il testo di tutte le 20 sentenze.

Qui il link alla [sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2465 del 29.11.2017](#).

- [Tribunale di Milano n. 2960 del 14 novembre 2017](#);
 - [Tribunale di Tivoli n. 1052 del 14 novembre 2017](#);
 - [Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13 novembre 2017](#) (si è pronunciata anche sugli oneri riflessi);
 - [Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 8 novembre 2017](#);
 - [Tribunale di Parma n. 250 del 26 ottobre 2017](#) (afferma anche che l'IRAP sugli importi dovuti è a carico delle amministrazioni e condanna l'ente al pagamento delle spese di giudizio);
 - [Tribunale di Sassari n. 507 del 9 agosto 2017](#);
 - [Tribunale di Pordenone sentenze n. 77 e 78 del 18.07.2017](#);
 - [Tribunale di Milano sentenza n. 1386 del 26.06.2017](#);
 - [Corte di Appello di Brescia sentenza n. 47 del 18.05.2017](#) (con condanna per il Comune alle spese delle due fasi di giudizio);
 - [Tribunale di Potenza sentenza n. 411 del 20.04.2017](#) (con condanna di spese per il Comune);
 - due sentenze del Tribunale di Milano (n. [1539/2016](#) e [2561/2016](#));
 - Tribunale di Busto Arsizio (n. [307/2016](#));
 - Tribunale di Taranto (n. [3269/2016](#));
 - Tribunale di Bergamo (n. [762/2016](#)) che negando i diritti di rogito ai segretari operanti in enti con dirigenti afferma chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i segretari operanti in enti privi di dirigenti.
 - [Tribunale di Brescia n. 1486 del 25.11.2016](#);
 - [Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, n. 23 del 26.01.2017](#);
-



- [Tribunale di Brescia n. 75/2017](#);

[Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, sent. n. 46/2017](#)

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 18 (Relazione, pagg. 74 - 76)

“Violazione del principio dell’onnicomprendività del trattamento economico del Segretario Comunale”.

L’Ispettore dei Servizi Ispettivi del M.E.F., con riguardo alla dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX, rilevava che in favore della stessa quale Presidente del Servizio di “Nucleo di Controllo Interno” del Comune di Boscoreale erano stati illegittimamente liquidati, negli anni 2013 - 2016, con specifiche determinate (cfr. Relaz., pagg. 74 - 75), somme per un importo complessivo di € 90.112,50.

L’Ispettore eccepiva che l’attribuzione di tale compenso era vietato in virtù del “principio di onnicomprensività”, di cui all’art.41, comma 6°, del CCNL del 16/05/2001 di Settore (analogo parere dall’ARAN – cod. SEG_012), ed anche perché l’interessata godeva della maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura massima del 50% (nel quale doveva ritenersi compreso anche l’incarico di componente del nucleo di valutazione), né rilevava la eccezione meramente formale che la stessa era stata designata “quale componente esterno esperto”.

CONTRODEDUZIONI

Questa Amministrazione prende atto delle “osservazioni” formulate al riguardo dall’Ispettore, significando che, con nota n.26177 del 12/10/2018, notificata all’interessata a mezzo messo comunale (**All. 7**), avente valore di “diffida e messa in mora”, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a firma del Caposettore Avvocatura, veniva contestato all’interessata quanto sopra rilevato, con invito a restituire le somme indebitamente percepite, oltre interessi legali.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

A tale richiesta è seguita controdeduzione di parte che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale (**All. 8**).

Il Settore Ragioneria e Personale ha proceduto al conferimento di incarico legale per il recupero delle somme indebitamente percepite (**All. 9**).

§§§§§§§§§§§§

RILIEVO N. 19 (Relazione, pagg. 82 - 83)

“Omessa pubblicazione per tre anni dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.

L’Ispettore del M.E.F. accertava, infine, a conclusione della verifica ministeriale, che il Comune di Boscoreale aveva rispettato i tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, secondo la normativa di settore vigente (art.1, comma 1°, D.Lgs. 09/11/2012, n.192; art.8, comma 1°, D.Lgs. 24/04/2014 n. 66).

Dalla verifica effettuata risultava che l’Ente aveva costruito “l’indicatore” di tempestività dei pagamenti, per gli anni 2014 - 2017, prevedendo un tempo medio di gg. 46 (anno 2015); gg. 41 (anno 2016); gg. 48 (anno 2017).

Tuttavia detti indicatori non risulta che siano stati pubblicati nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”.

CONTRODEDUZIONI

Si prende atto di quanto rilevato in merito, conseguente ad una “mera dimenticanza”, e si assicura per l’avvenire l’esatto adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pubblicità degli indicatori del tempo medio di liquidazione dei pagamenti dei debiti commerciali.



COMUNE DI BOSCOREALE

“Terra della Pietra Lavica”
Città Metropolitana di Napoli

§§§§§§§§§§§§

CONCLUSIONI

Con la presente “Relazione” sono stati forniti elementi di valutazione su tutti i 19 (diciannove) “rilievi/irregolarità” formulati dall’Ispettore del M.E.F., durante la visita ispettiva a questo Comune, significando che “vari rilievi” devono ritenersi superati a seguito delle tempestive iniziative assunte da questa Amministrazione.

Per “altri rilievi” si è provveduto, in via cautelativa, a notificare tempestivamente ai soggetti interessati rituali “atti di messa in mora e diffida”, validi ad ogni effetto e conseguenza di legge ed anche ai fini interruttivi della prescrizione, con invito a restituire le somme indebitamente percepite.

In tal modo si è dato rilevanza a quanto evidenziato dall’Ispettore, con riserva – anche alla luce di eventuali “memorie difensive” che depositeranno gli interessati – di un “giudizio conclusivo” per “i rilievi” che possono determinare un danno erariale, riservato alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania.

Si resta a disposizione per eventuali integrazioni e/o chiarimenti, se necessari.

Boscoreale, 16 gennaio 2019

Il segretario generale
(Dott.ssa Simona Manzo)
f.to

Il Sindaco
(Dott. Antonio Diplomatico)
f.to

- All. n. 1 - nota prot. 21246 del 09.08.2018.**
- All. n. 2 - determina n. 120/Rag del 27.11.2018.**
- All. n. 3 - nota prot. 2141 dell’08.08.2018.**
- All. n. 4 - nota prot. 301019 del 22/11./2018**
- All. n. 5 - nota prot. 13.01. del 15.01.2019**
- All. n. 6 - nota prot . 28457 del 06.11.2018**
- All. n. 7 - nota prot. 26 177 del 12.10.2018**
- All. n. 8 - nota prot. 29002 del 12 .11.2018**
- All. n. 9 - determina n. 116 del 20.11.2018**